

Esami Di Stato

Articolo 1

(Esami di Stato nella scuola secondaria di primo grado)

1. La Dirigente Scolastica, sentito il parere del Collegio dei Docenti, fissa le date di svolgimento delle prove scritte di esame della sessione ordinaria, tenendo conto della data della prova nazionale (INVALSI) indicata ogni anno dal MIUR e della data di termine delle lezioni.

2. Il Collegio dei Docenti, in attesa della definizione del modello nazionale, delibera l'adozione di un modello di certificazione delle competenze sulla base delle esperienze condotte negli anni precedenti.

3. Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale:

- accerta la validità dell'anno per ciascun studente in relazione alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite (art. 11, comma 1, D.L. vo n.59/2004 – art. 2, comma 10, D.P.R. n. 122/2009);
- predispone una relazione finale di sintesi che deve contenere il programma effettivamente svolto nell'anno in corso, le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati, compresi quelli di sostegno e integrazione, la sintesi della programmazione educativa triennale. Deve contenere, inoltre, le modalità di svolgimento delle prove scritte e orali nonché le rispettive griglie di valutazione proposte e approvate nelle riunioni di dipartimento e adottate dal Collegio dei Docenti;
- predispone e approva la relazione di sintesi dei risultati della programmazione educativa e didattica del triennio;
- valuta il comportamento e gli apprendimenti di ogni studente mediante voti numerici espressi in decimi attribuiti, con decisione assunta a maggioranza, dal consiglio di classe.

2. Sono ammessi all'esame di Stato, a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento ed in ciascuna disciplina (artt. 2 e 3 D.L. n. 137/2008 convertito dalla L. n. 169/2008 – art. 3, comma 2, D.P.R. n. 122/2009).

Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico compiuto nella scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame (art. 11, comma 4 bis, D.L. vo n. 59/2004 - art. 3, comma 2, D.P.R. n. 122/2009).

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo della scuola sede di esame con la sola indicazione "AmMESSo" o "Non ammesso". In caso di non ammissione all'esame le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

4. Prima della prova di esame, in ogni classe terza si svolgeranno attività di preparazione e simulazione dell'esame. In particolare, la preparazione del colloquio pluridisciplinare, dovrà essere condotta attraverso l'intervento integrato dei diversi docenti, al fine di consentire all'alunno di costruire i collegamenti multidisciplinari indispensabili per esporre in modo organico e articolato gli argomenti oggetto della prova stessa. Ogni alunno dovrà approfondire almeno un argomento da presentare all'esame.

5. Tutti i docenti della classe, compreso eventualmente il docente di sostegno, fanno parte della commissione di esame.

Articolo 2 **(Valutazione degli alunni con disabilità)**

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'art. 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.
4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.